DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA

# Art. 12-ter

## Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le cooperative sociali sono altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale"

Versione in vigore dal 1 gennaio 2020, tuttora in vigore · versione 7

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica |
| Estremi | Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 |
| Titolo | I — Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione |
| Capo | II — Disposizioni in materia di protezione internazionale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-protezione-internazionale-e/art-12-ter-obblighi-di-trasparenza-per-le-cooperative-sociali-che-svolgono

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it